



# COMUNE DI BRICHERASIO

CITTA' METROPOLITANA TORINO

C.A.P. 10060 - TEL. (0121) 59.105 - FAX (0121) 59.80.42

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.15

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE. LEGGE 160/2019. DECORRENZA 1 GENNAIO 2021.**

L'anno duemilaventuno addì ventinove del mese di marzo alle ore 20:30, in videoconferenza, convocato dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, del quale sono membri i Signori:

Cognome e Nome	Presente		Presente
1. BALLARI Simone - Sindaco	Sì	8. MORINA Dario - Consigliere	Sì
2. MERLO Ilario - Vice Sindaco	Sì	9. MORERO Vanessa - Consigliere	Sì
3. FALCO Fabrizio - Assessore	Sì	10. FALCO Mauro - Consigliere	Sì
4. LISTINO Federica - Assessore	Sì	11. VERGNANO Alessandro - Consigliere	Sì
5. BIANCIOTTO Davide - Consigliere	Sì	12. GRANATA Antonio - Consigliere	Sì
6. MANZI Carmen - Consigliere	Sì	13. CHIAPPERO Daniela - Consigliere	Sì
7. TROMBOTTO Adriana - Assessore	Sì		
		Totale Presenti:	13
		Totale Assenti:	0

Assume la presidenza il Sindaco Sig. BALLARI Simone

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Sig. FERRARA dott.ssa Alessandra

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

A relazione del sindaco il quale espone i tratti della proposta e dell'allegato regolamento che entra in vigore dal 1<sup>o</sup> gennaio 2021, nel quale precisa essere raccolti 3 diversi tributi: Tosap, pubblicità e affissioni; adesso vi è un unico tributo con tre differenti fattispecie stabilite dalla legge 160/19. Anticipa che le procedure non saranno snellite, ma si andrà avanti con concessioni o autorizzazioni di tutte le fattispecie precedentemente contemplate: la ditta esterna che gestiva la pubblicità e le affissioni, ora si occuperà anche della TOSAP e del ruolo coattivo.

Comunica che il regolamento è formato da 48 articoli e va a normare alcune fattispecie, tra cui le modalità di gestione del nuovo canone.

La legge dispone che il passaggio tra canoni e tariffe debba avvenire ad invarianza di gettito, quindi vi saranno movimentazioni prettamente teoriche perché la situazione attuale resta incerta, stante il fermo attività dovuto all'emergenza ancora in corso, che non permette di conoscerne l'andamento: fino al 30 giugno è ancora sospeso il pagamento per i *dehor* come anche l'occupazione del suolo pubblico per i mercatali. Precisa che, in vista dell'introduzione del nuovo canone, la prima rata per il pagamento del canone sulla pubblicità è stata portata in scadenza alla fine di aprile e, presumibilmente potrà essere ancora rinviata.

Il sindaco poi dichiara che, al termine della stesura del regolamento è emerso un aspetto che è stato discusso anche con gli uffici: le Onlus godevano dell'esenzione della TOSAP esclusivamente per via di una delibera di determinazione delle tariffe approvata in giunta al n. 233/1996. Dal momento che neanche questo nuovo regolamento prevede l'esenzione delle Onlus dalla TOSAP, sarebbe opportuno che ciò fosse definitivamente chiarito mediante una specifica aggiunta al nuovo regolamento. Pertanto presenta una modifica al nuovo regolamento, mediante aggiunta di due lettere, w) e x) all'art. 29 del quale dà lettura:

“Art.29 –

[...]

w) *Le occupazioni effettuate da Associazioni senza scopo di lucro e di volontariato in occasione di attività a carattere non commerciale.*

x) *Le diffusioni pubblicitarie di cui al punto b) del comma 1 dell'art.28 relative ad attività a carattere non commerciale patrocinate dal Comune e realizzate da Associazioni senza scopo di lucro e di volontariato.”*

Premesso che:

- l'articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d. lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che “... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”;
- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836 *A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.*
- ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1, 847. *Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito*

*ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.*

- ai sensi dell'articolo 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019 n.162, convertito, con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8 ha disposto che *Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni nonché la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.*

VISTE la disposizione del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone unico patrimoniale prevede:

*Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi*

*dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:*

- a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;*
- b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;*
- c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;*
- d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;*
- e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;*
- f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;*
- g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;*
- h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite dagli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.*

CONSIDERATO che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale in luogo dei prelievi che sono stati disciplinati dai seguenti regolamenti e delibere tariffarie:

- Regolamento per l'applicazione della TOSAP ai sensi del D.Lgs. 507/93 approvato, da ultimo, con deliberazione C.C. n. 38 del 06 Aprile 1994;
- Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, ai sensi del d. lgs. 507/93 approvato, da ultimo, con deliberazione C.C. n. 28 del 3 Marzo 1995 e s.m.i.;
- Deliberazioni C.C. n. 40 del 06 Giugno 1994 e n. 79 del 13 Dicembre 1996 di approvazione delle tariffe per l'applicazione della TOSAP;
- Deliberazioni G.C. n. 71 e 72 del 23 Febbraio 1994 di approvazione delle tariffe per l'applicazione del diritto sulle pubbliche affissioni e dell'imposta comunale sulla pubblicità (ICP/DPA);

VISTA la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 *Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.*

VISTA la proposta di regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale che si compone di 48 articoli ed allegati A) e B);

RAVVISATA la necessità di istituire e disciplinare il canone in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie con l'obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con il prelievo precedente

RITENUTO di proporre l'approvazione del Regolamento del canone unico patrimoniale con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 1 gennaio 2021.

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento"*.

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet [www.finanze.gov](http://www.finanze.gov).

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'articolo 42 del TUEL

VISTI:

- l'articolo 151 del d. lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il Decreto del Ministro dell'Interno del 13 Gennaio 2021 che stabilisce che il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2021/2023 da parte degli Enti Locali, è differito al 31 Marzo 2021;

DATO ATTO dei pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio Polizia Municipale concernente la regolarità tecnica e dal Responsabile del Servizio Finanziario concernente la regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 3 lett. b comma 1 e 2 del D.L. n. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012;

DATO ATTO del parere favorevole dell'Organo di Revisione in data 25/03/2021 Prot. n. 3340, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 così come modificato dal D.L. 174/2012;

UDITI gli interventi.

Il cons. VERGNANO A. porge una domanda "tecnica" in riferimento al registro del terzo settore: dal momento che non è obbligatoria l'iscrizione, chiede se sia vincolante l'iscrizione per legge oppure si può regolamentare semplicemente sulle associazioni.

Il sindaco replica che è possibile togliere la specificazione del registro.

Il cons. GRANATA A. chiede se la proposta debba essere considerata come un emendamento ed il sindaco risponde affermativamente, dichiarando essere un proprio emendamento.

Il cons. FALCO M. esprime il proprio disappunto, non tanto dal punto di vista sostanziale quanto formale: il punto non era stato inserito e dunque se ne accetta l'introduzione. Il problema è che si chiede di vederlo solo ora nonostante il regolamento fosse stato inviato ai consiglieri già da tempo. Contesta la tempistica e la scarsa condivisione di informazioni.

L'ass. LISTINO F. si dichiara concorde sull'ultima proposta del cons. VERGNANO A.

Dopo breve dibattito,

Si propone di porre in votazione l'emendamento additivo all'art. 29 del nuovo regolamento come segue:

*Art.29*

[...]

*w) Le occupazioni effettuate da Associazioni senza scopo di lucro e di volontariato in occasione di attività a carattere non commerciale.*

*x) Le diffusioni pubblicitarie di cui al punto b) del comma 1 dell'art.28 relative ad attività a carattere non commerciale patrocinate dal Comune e realizzate da Associazioni senza scopo di lucro e di volontariato.*

Con votazione unanime favorevole si approva l'emendamento.

TERMINATA l'esposizione, il Sindaco richiede eventuali dichiarazioni di voto sulla proposta sindacale di approvare il presente punto posto all'o.d.g.;

Sulla proposta sindacale di approvare il presente punto all'o.d.g. con votazione palese la quale ha dato il seguente esito proclamato dal Presidente:

Presenti: 13

Votanti: 13

Astenuti: zero

Voti favorevoli: 13

Voti contrari: zero

## **DELIBERA**

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di approvare l'emendamento proposto dal sindaco mediante modifica additiva dell'art 29 del regolamento, nel seguente:  
*Art.29*  
[...]  
*w) Le occupazioni effettuate da Associazioni senza scopo di lucro e di volontariato in occasione di attività a carattere non commerciale.*  
*x) Le diffusioni pubblicitarie di cui al punto b) del comma 1 dell'art.28 relative ad attività a carattere non commerciale patrocinate dal Comune e realizzate da Associazioni senza scopo di lucro e di volontariato.*
3. di approvare il *Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria*, ai sensi della Legge 160/2019 articolo 1 commi 816-836 , composto di n. 48 Articoli comprensivo degli allegati A) e B), per costituirne parte integrante e sostanziale;
4. di procedere alla pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento nel rispetto delle disposizioni del TUEL;

5. di disporre che i regolamenti delle entrate sostituite di seguito indicati restano operativi ai fini dell'accertamento delle fattispecie verificatesi sino al 31/12/2020:
- Regolamento per l'applicazione della TOSAP ai sensi del D.Lgs. 507/93 approvato, da ultimo, con deliberazione C.C. n. 38 del 06 Aprile 1994;
  - Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, ai sensi del d. lgs. 507/93 approvato, da ultimo, con deliberazione C.C. n. 28 del 3 Marzo 1995 e s.m.i.;
  - Deliberazioni C.C. n. 40 del 06 Giugno 1994 e n. 79 del 13 Dicembre 1996 di approvazione delle tariffe per l'applicazione della TOSAP;
  - Deliberazioni G.C. n. 71 e 72 del 23 Febbraio 1994 di approvazione delle tariffe per l'applicazione del diritto sulle pubbliche affissioni e dell'imposta comunale sulla pubblicità (ICP/DPA);
6. di dare atto che, con successiva deliberazione, la Giunta comunale procederà alla definizione e approvazione delle tariffe del canone nel rispetto del Regolamento approvato con il presente atto e delle esigenze di bilancio;
7. di stabilire che le disposizioni del Regolamento di istituzione e disciplina del canone unico decorrono dall'1/1/2021 ai sensi dell'articolo 53 comma 16 della legge 388/2000;

Indi per accertata urgenza, con separata votazione espressa per alzata di mano la quale ha dato il seguente esito proclamato dal Presidente:

Presenti: 13

Votanti: 13

Astenuti: zero

Voti favorevoli: 13

Voti contrari: zero

## **DELIBERA**

Di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto in originale digitale

IL SINDACO  
Firmato digitalmente

F.to: BALLARI Simone

---

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Firmato digitalmente  
F.to: FERRARA dott.ssa Alessandra

---

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE